

COMUNE DI BROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

[Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale]

Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
1	Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico. Finalità.
2	Definizioni
3	Natura e scopo del Registro
4	Soggetti legittimati
5	Modalità di registrazione e di deposito
6	Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell'iscrizione
7	Modalità di accesso al registro
8	Disposizioni finali

ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Istituzione e Finalità.

Il Comune di BROSSO per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT).

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- *Dichiarazione anticipata di trattamento – D.A.T.*: documento contenente le dichiarazioni, previste dalla legge, rese da una persona residente nel Comune di BROSSO per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
- *Dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuto deposito di una D.A.T. presso terzi*: documento contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta redazione e deposito di una D.A.T. presso altri soggetti previsti dalla legge;
- *Dichiarante*: persona residente a BROSSO che renda per sé la dichiarazione D.A.T., a condizione che:
 - abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
 - abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;
- *Fiduciario*: persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, che è allegato alle D.A.T. Al fiduciario è rilasciato una copia delle D.A.T.. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
- *Luogo di deposito delle D.A.T. presso il Comune*: luogo sicuro, non accessibile al pubblico, posto all'interno del Comune di BROSSO;
- *Registro delle D.A.T.*: il registro, cartaceo e informatico, riportante la data e il numero progressivo di consegna delle dichiarazioni D.A.T., l'elenco dei soggetti dichiaranti, fiduciari e autorizzati all'accesso, dell'ufficio in cui viene depositata.
- *Funzionario ricevente*: funzionario comunale, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il funzionario ricevente rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della D.A.T.

ART. 3 – Natura e scopo del registro

Il presente regolamento disciplina le modalità relative all'istituzione, alla tenuta, alla conservazione ed all'utilizzo del registro (cartaceo ed informatizzato) e delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (D.A.T.) e delle comunicazioni di avvenuto deposito delle stesse presso terzi autorizzati dalla legge;

Il presente regolamento definisce inoltre le procedure necessarie per la registrazione della consegna al Comune di BROSSO delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari per la loro conservazione e per garantire la loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità;

Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di BROSSO ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che:

- a) Consegnino copia della D.A.T. redatta secondo le modalità previste dalla legge, contenente l'indicazione del Fiduciario, oppure

- b) Consegnino una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ad altro depositario previsto dalla legge, allo scopo di garantire, secondo i casi, la conoscenza dell'esistenza di una D.A.T., ed il luogo di effettivo deposito;

ART. 4 – Soggetti legittimati

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, residente in BROSSO può depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio di Stato Civile del comune;
2. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nella D.A.T. e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere;
3. Il Fiduciario individuato rappresenta l'interessato nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie, informandoli dell'esistenza della D.A.T.; può rinunciarsi alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente e, se del caso, all'Ufficio di Stato civile presso cui è depositata la D.A.T.;

ART. 5 – Modalità di registrazione e di deposito

Il deposito della "busta" contenente le D.A.T. o della dichiarazione sostitutiva saranno oggetto di apposita istanza, con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di depositare la "busta" contenente la D.A.T. o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del depositario, nel caso quest'ultimo sia diverso dal Comune di BROSSO;

La predetta istanza avrà una data e un numero progressivo che saranno annotati sul Registro e sulla busta o sulla dichiarazione sostitutiva,

Il contenuto della busta prima delle operazioni di cui sopra sarà verificato dall'Ufficio di Stato Civile rilevando la conformità dello stesso alle norme di cui alla L. N. 219/2017 e successivamente sigillata.

L'iscrizione nel Registro D.A.T. è completamente gratuita, fatte salve le norme pro tempori vigenti circa l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Le richieste di deposito della busta o della dichiarazione sostitutiva devono essere presentate all'Ufficio di Stato Civile il cui Responsabile individua le modalità operative e la modulistica necessaria, quando non già previste dalla legge, dalla normativa di applicazione o da questo regolamento;

Le modalità di raccolta, conservazione e, più in generale, qualsiasi trattamento delle dichiarazioni D.A.T. e del registro dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti;

Il Registro deve riportare la data ed il numero progressivo delle dichiarazioni di deposito della D.A.T. , l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento e gli estremi delle cancellazioni;

L' Ufficio di Stato Civile, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito della D.A.T., riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

La busta o la dichiarazione sostitutiva dopo essere state registrate saranno introdotte a cura del Funzionario ricevente in una seconda busta sigillata ermeticamente in presenza degli interessati e da questi sottoscritta unitamente al funzionario;

Le buste, che riporteranno all'esterno nome e cognome dell'interessato, numero e data del deposito, saranno conservate dall'Ufficio di Stato Civile in apposito armadio chiuso a chiave presso gli uffici comunali.

ART. 6 – Revoca, modifica, estinzione e rinnovo dell'iscrizione

L'Ufficio di Stato Civile registrerà anche le comunicazioni di esistenza di una D.A.T. eventualmente ricevute da altri comuni a seguito dell'iscrizione anagrafica nel Comune di BROSSO;

Al venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di BROSSO per trasferimento in altro Comune sul territorio italiano, il Comune di BROSSO segnala al nuovo Comune di residenza l'esistenza delle D.A.T. depositate presso l'Ente.

La D.A.T. non può essere trasferita ad altro comune o ente, se non su esplicita richiesta del dichiarante, del fiduciario o di terzi previsti dalla legge;

L'iscrizione al Registro può essere revocata dal dichiarante in qualunque momento;

Il dichiarante può inoltre modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione nel Registro, seguendo la stessa procedura iniziale;

Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal presente regolamento o a soggetti diversi e non comunicate formalmente al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo;

Il Comune non assume alcun obbligo di ricerca o comunicazione ai fiduciari se non quelli eventualmente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 7 – Modalità di accesso al registro.

L'accesso al Registro D.A.T. e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito esclusivamente, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal Dichiarante nell'Istanza oltre che a tutti i soggetti , pubblici o privati autorizzati per legge ad intervenire o gestire il procedimento;

Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione , dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro D.A.T.;

La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere per il richiedente, fatte salve le norme pro-tempore vigenti circa l'assoggettamento dell'imposta di bollo.

ART. 8 – Disposizioni finali.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e, successivamente all'entrata in vigore, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Statuto e Regolamenti comunali e sarà visualizzabile anche nella home page del sito - Sezione Documenti – Regolamenti;

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.